Ministero della Salute
DGISAN
0014445-P-10/04/2017
I.4.c.c.8.10/2
225308611

Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ufficio 6 - DGISAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro-classif.: DGISAN/6/
I4cc8.10/2

Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

E p.c. Ufficio 2
Sede

OGGETTO:
Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA).
Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017 n. 29 recante *"Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai* regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 *e* n. 10/2011, *in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti".*

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18.3.2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017, n. 29, indicato in oggetto che adegua l'apparato sanzionatorio vigente in tema di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari all'assetto normativo risultante dall'emanazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 e degli atti costituenti attuazione dello stesso.

In particolare tale decreto definisce, agli articoli da 2 a 5, la disciplina sanzionatoria del regolamento quadro n. 1935/2004/CE sostituendo le norme sanzionatorie generali recate dal D.P.R. n. 777/1982, nella misura in cui le stesse riguardavano principi poi trasfusi nel regolamento quadro sopra citato (ad esempio, articolo 2: violazione dei requisiti generali di cui all'art.3 del regolamento n.1935/2004/CE; articolo 4: violazione degli obblighi in materia di etichettatura).

Lo stesso provvedimento prevede inoltre sanzioni per prescrizioni del regolamento n. 1935/2004/CE innovative rispetto al passato, quali gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 11, par. 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004 (articolo 3), l'obbligo di rintracciabilità e di ritiro dei materiali ed oggetti (articolo 5), nonché per gli obblighi relativi al rispetto delle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA recate nel regolamento (CE) n. 2023/2006 (articolo 6).

Il Decreto legislativo in oggetto stabilisce anche le sanzioni per i regolamenti comunitari specifici n. 450/2009/CE concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti (articolo 7), n. 10/2011/UE riguardante i MOCA in plastica (articolo 8) e n.1895/2005/CE relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in MOCA (articolo 10).

Il Decreto in questione (articolo 9) fissa altresì per il regolamento n. 282/2008/CE relativo ai MOCA di plastica riciclata le sanzioni che potranno essere irrogate quando sarà istituito il registro comunitario dei processi di riciclo autorizzati.

Infine il provvedimento sopra citato abroga le norme precettive e sanzionatorie generali recate dal D.P.R. n. 777/1982 che riguardavano previsioni trasfuse nella nuova disciplina. In particolare abroga gli articoli 2, 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, nonché gli articoli 5-ter e 7 del D.P.R. n.777/1982.

Con specifico riferimento alle abrogazioni relative ai commi dell'articolo 4 del D.P.R. sopra citato si evidenzia come è fatto salvo il comma 5 per cui i MOCA devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una **dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore** (mentre risulta abrogato il comma 6 secondo cui, in mancanza della dichiarazione di cui al comma 5, la stessa doveva essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi). Quest'ultima abrogazione comporta che in Italia **tutti i MOCA presentati all'importazione devono sempre essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.**

E' altresì fatto salvo l'articolo 3 del D.P.R. n.777/1982 e la relativa previsione sanzionatoria per l'impiego nella produzione di materiali o oggetti destinati, da soli, o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quando stabilito nei decreti del Ministro della Sanità.

L'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento decorre dal 2 aprile 2017.

In particolare, si segnala il nuovo adempimento di cui all'articolo 6 del decreto legislativo in oggetto, secondo cui **gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono *comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. CE 2023/2006,* ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.**

Tale obbligo permetterà di creare un'anagrafica nel settore dei MOCA al fine di consentire alle Autorità sanitarie di svolgere le attività di controllo ufficiale dei MOCA conformemente alle disposizioni di cui ai Regolamento CE n. 882/2004. Infatti sia il regolamento CE n.882/2004 che il Reg. CE 1935/2004 prevedono che il controllo ufficiale sui MOCA riguardi anche l'applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.

Nel dettaglio, il comma 2 dell'art. 6 dispone che, nel caso in cui l'attività posta in essere dall'operatore economico sia soggetta all'obbligo di registrazione o riconoscimento ai sensi dei regolamenti CE n. 852/04 e n. 853/04, la comunicazione sopra citata deve essere riportata nella medesima segnalazione.

Il comma 3 dell'art. 6 definisce i tempi entro i quali effettuare la comunicazione per le aziende già attive, vale a dire entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. **Non sono invece previsti tempi analoghi per le nuove attività.** Infatti, in tal caso, la comunicazione deve essere fatta **contestualmente all'inizio attività**, analogamente e secondo le modalità previste per le notifiche degli operatori del settore alimentare.

Il successivo comma 4 assoggetta gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui ai commi precedenti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

Infine, allo scopo di facilitare e di rendere uniforme sul territorio gli adempimento previsti dall'articolo 6 del decreto in argomento, si mette a disposizione degli Assessorati in indirizzo l'unito modello che dovrà essere compilato dagli operatori interessati.

Per rendere più agevole l'attività di controllo si chiede a codesti Assessorati di voler fornire commenti, osservazioni ed ogni utile informazione sulle eventuali criticità riscontrate in fase di utilizzazione di tale modello.

Si confida nella collaborazione al fine di dare la massima diffusione della presente nota.

Il **Direttore Generale**
(Dott. Giuseppe Ruocco)